

*L'accordo quadro nella normativa vigente sui contratti pubblici per la fornitura di lavori, servizi e beni.*

*Novembre 2007  
Gabriele Gentilini*

Secondo quanto disposto dall'art. 32 della direttiva 18/CE/04, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.

Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53 della direttiva medesima

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

— mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,

— qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onori dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onori dell'accordo quadro.

Secondo la definizione che viene data dall'art. 3 comma 13 del Codice, che riprende quella dell'art. 1, comma 5 della direttiva 2004/18 "L' "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste".

Un'applicazione di tale istituto è già notoriamente applicato nell'ordinamento giuridico tramite la legge 488/1999 che istituiva un sistema centralizzato di acquisto di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione (a tutt'oggi confermato dall'art. 252, comma 1, del d lgs 163/2006), gestito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), il quale stipula, per mano della Consip Spa partecipata del predetto Ministero, convenzioni con le imprese fornitrici prescelte, che si impegnano ad accettare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, ordinativi di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo complessivamente predeterminato.

L'accordo quadro nelle intenzioni del legislatore dovrebbe rendere più flessibile e moderna l'attività contrattuale della pubblica amministrazione nel settore degli acquisti di beni e servizi standardizzati e di piccola entità.

L'accordo quadro consente alla pubblica amministrazione di stabilire una volta per tutte le clausole destinate a disciplinare i rapporti con l'interlocutore o gli interlocutori privati, senza avere l'obbligo di contrattare volta per volta tutte le singole clausole del rapporto.

Da un lato quindi l'amministrazione committente può avvantaggiarsi di una possibile evoluzione dei prezzi, e, dall'altro le imprese esecutrici e/o fornitrici sono poste in grado di programmare più adeguatamente la loro attività. L'art. 115 del d lgs 163/2006, dispone infatti che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

Il Codice dei contratti pubblici contenuto nel d lgs 163/2006, nel recepire all'art. 59 la disciplina dell'accordo quadro ha ripreso interamente quanto disposto nella sopra menzionata direttiva europea.

Secondo l'art. 59 del predetto codice, si può ricorrere all'accordo quadro in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da precisarsi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.

In particolare l'ultima versione normativa, come novellata, dispone che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

In linea dei massima quindi gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento.

Quindi in definitiva l'accordo quadro -che rientra nelle procedure di scelta del contraente e di selezione delle offerte, disciplinate dal Capo III, artt. 53 e seguenti del Codice- costituisce una particolare forma di contrattazione allorquando l'amministrazione, come sostenuto da autorevole dottrina necessiti di accorpare lavori e/o acquisti ripetitivi, omogenei e di piccola entità evitando di ricorrere reiteratamente al confronto concorrenziale e di stipulare diversi contratti di fornitura di modeste dimensioni.

Proprio in considerazione di questa funzione e della esigenza di evitare possibili violazioni del principio della concorrenza l'art. 59, comma 9 del Codice stabilisce che la durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

In sostanza il contratto normativo racchiude generalmente la disciplina di una classe o serie omogenea di contratti che siano per essere stipulati dalle stesse parti o, più frequentemente, da terzi, al fine di rendere obbligatoria per i futuri ed eventuali contraenti l'osservanza di un compiuto schema o di singole clausole.

\*\*\*\*\*

Dal punto di vista della natura giuridica dell'accordo quadro può sostenersi, affiancandosi alla più autorevole giurisprudenza della Cassazione civile, che esula dalla nozione di contratto, quale tipizzato dagli artt.1321 e ss. del codice civile, e può invece farsi rientrare nella figura del contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri. La stessa giurisprudenza civilistica ha statuito che per il principio dell'autonomia contrattuale, è pienamente ammissibile il cosiddetto accordo o contratto normativo, che, avendo ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, non comporta il sorgere di un rapporto da cui scaturiscono immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare il rapporto, nel caso che le parti intendano costituirlo.

Il contratto normativo concerne quindi la situazione in cui le parti raggiungono un accordo sulla fissazione del contenuto di futuri contratti che sono liberi di stipulare o meno. Le parti non dispongono dei propri interessi ex art. 1321 del Codice Civile, ma si limitano a raggiungere un accordo, appunto, sul contenuto di clausole o dell'eventuale futuro contratto. In ciò sta una differenza, ad esempio rispetto alla categoria del contratto preliminare tramite il quale le parti si obbligano alla stipulazione del definitivo, fissando il contenuto minimo del contratto. Col contratto normativo non nasce una siffatta obbligazione. Da ciò ne derivano importanti conseguenze quali ad esempio il fatto che non si potrà agire, a differenza che nel contratto preliminare, ex art. 2932 Codice Civile per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ma si

potrà agire solo per il risarcimento del danno per il quale si discute in dottrina sulla natura contrattuale o extracontrattuale.

Pertanto il contratto normativo è solo parzialmente assoggettato alla disciplina giuridica del contratto in senso proprio ex artt.1321 e seguenti c.c..

Le parti che ne dispongono stabiliscono la predisposizione anticipata di uno schema contrattuale per eventuali e futuri contratti, svolgendo una funzione sostitutiva o, più spesso, integrativa della disciplina legislativa.

È assoggettato al dovere di osservanza dell'ordine pubblico e del buon costume ed al dovere

dell'inderogabilità di norme imperative di legge.

Si tratta di un contratto di durata e ad efficacia personale con effetti obbligatori dal momento che dà luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio e pertanto non fa sorgere diritti reali, ma solo diritti personali e non comporta l'obbligo a contrarre, ma genera un c.d. sinallagma funzionale: nel caso di stipulazione del successivo contratto annoverato nella categoria disciplinata dall'accordo normativo, questo vincola ciascuna parte allo schema o alle clausole in esso stabilite.

Non soggiace alla regola ex art. 1372 c.c. sull'efficacia del contratto secondo la quale il contratto produce effetti solo tra le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Possono, come esposto da autorevole dottrina, distinguersi quindi tre distinte tipologie di contratto normativo a seconda dei soggetti investiti dai relativi effetti:

Un contratto normativo unilaterale in cui lo schema o le singole clausole vincolano una delle parti ed un soggetto terzo;

Un contratto normativo bilaterale in cui lo schema o le singole clausole vincolano le parti stesse del contratto normativo;

Un contratto normativo plurilaterale in cui il contratto stipulato da più parti ed i cui effetti sono destinati ad operare nei rapporti tra le stesse parti o anche tra le parti e soggetti terzi.

La figura dell'accordo quadro è suscettibile di essere inquadrata nella seconda e terza delle accennate tipologie di contratto normativo, a seconda che venga concluso con uno o più operatori economici.

\*\*\*\*\*

L'accordo quadro consiste sostanzialmente in uno strumento procedurale che consente all'amministrazione di selezionare uno o più offerenti a cui l'amministrazione si vincola per tutti gli appalti da assegnare entro un arco massimo che per legge è commisurato, salvo eccezioni motivate, ad un limite di quattro anni.

La procedura consiste di due fasi e più precisamente:

- gara pubblica, con applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui agli artt. 81 e seguenti, per la selezione del fornitore o dei fornitori e per la predeterminazione delle clausole relative;
- confronto negoziale, per l'aggiudicazione dei contratti relativi ai singoli ordinativi.

L'accordo quadro secondo quanto stabilito dall'art. 59 comma 4 del d.lgs 163/2006 , può essere concluso con uno o più operatori economici.

Se viene concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo sono aggiudicati entro i limiti e alle condizioni fissate dall'accordo quadro, senza che si possa in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle stesse (art. 59 commi 3 e 4).

Ove necessario, per l'affidamento dei singoli appalti l'amministrazione committente può consultare per iscritto l'operatore, chiedendogli soltanto il completamento dell'offerta, purché non vengano messi in discussione elementi essenziali come il prezzo: e ciò a garanzia della parità di condizioni.

Da richiamare quanto sopra detto, che l'art. 3, comma 13, del d.lgs 163/2006, l'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Ma l'accordo quadro, secondo l'art. 59, comma 5, del richiamato d.lgs 163/2006, può essere concluso con più operatori economici. In questo caso, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfino i criteri di selezione e/o delle offerte accettabili, tenuto conto dei criteri di aggiudicazione.

Quando l'accordo quadro viene concluso con più operatori economici, occorre peraltro distinguere due ipotesi.

Secondo l'art. 59, comma 8, d.lgs 163/2006, l'accordo stesso fissa tutte le condizioni.

In questo caso, gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici vengono aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, fermo restando che, in questo caso l'accordo deve prevedere anche il criterio per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione.

Pertanto l'aggiudicazione dovrà basarsi su una graduatoria di merito delle offerte tecniche ed economiche adeguatamente motivata e la rotazione o scorrimento dovrà essere effettuato sulla base di parametri predeterminati dal bando e/o dal capitolato, senza che sia possibile procedere ad una sostanziale rinegoziazione delle offerte.

Nel caso in cui l'accordo quadro non predetermina tutte le condizioni, l'amministrazione deve rilanciare un nuovo confronto competitivo, oppure lanciarlo per la prima volta, se l'accordo quadro ha ad oggetto la semplice selezione degli operatori economici da interpellare coinvolgendo tutti gli offerenti, in applicazione delle condizioni già prefissate dal capitolato d'onori dell'accordo o, se necessario, precisandole e, se del caso, ad altre condizioni precisate nel capitolato, secondo la procedura stabilita dall'art. 59, comma 8 del Codice:

- le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici, con una richiesta di offerta che può riguardare tanto il prezzo quanto gli altri elementi che compongono l'offerta;
- fissano un termine congruo per la presentazione delle offerte relative a ciascun appalto, tenendo conto della complessità dell'oggetto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine per la loro presentazione;
- l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri fissati dal capitolato d'onori (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa).

Con questo tipo di procedimento l'accesso iniziale alla procedura si basa sulla presentazione di un'offerta indicativa da specificarsi nel singolo appalto, in quanto entrambi gli istituti si riferiscono all'acquisizione di prodotti o servizi standardizzati (art. 59, comma 1 e art. 60, comma 1).

E in entrambi i casi è utilizzabile il sistema dell'asta elettronica (art. 85, 2° co).

L'esito dell'aggiudicazione del singolo appalto può comportare una riclassificazione delle imprese, senza che ciò si risolva in una rinegoziazione delle offerte (che sarebbe vietata ex comma 10 dell'art. 59), in quanto gli operatori economici aderenti all'accordo normativo, al momento del rilancio del confronto competitivo, si pongono su un piede di parità, per cui il rilancio del confronto competitivo si risolve in realtà in un miglioramento, sotto il profilo tecnico-economico, delle offerte iniziali di cui all'accordo quadro.

La direttiva comunitaria, recepita dal Codice, sembra d'altro canto garantire, in modo sufficientemente corretto, i principi di trasparenza e di parità di trattamento, tenuto conto in

particolare che così come disposto dall'art. 59 commi 9 e 10, del d lgs 163/2006:

- la durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo ricorrano casi eccezionali debitamente motivati, tenuto conto in particolare dell'oggetto dell'accordo quadro;
- le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza (art. 59 comma 10).

0  
000  
=====0000000=====

DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 31 marzo 2004  
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti  
pubblici di lavori, di  
forniture e di servizi

(11) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle



condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

(15) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva.

(16) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.

## Art. 32

### Accordi quadro

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

— mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,

— qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onori dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici

che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun

appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine

previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onori dell'accordo quadro.

D lgs 163/2006

Art. 59. Accordi quadro

(art. 32, dir. 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono

consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onere dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.